

NOTE GIURIDICHE

Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” (Lea) – emanato a seguito degli accordi intervenuti tra il Governo, le Regioni a statuto ordinario e speciale e le Province autonome di Bolzano e Trento – le cui norme sono cogenti in base all’articolo 54 della legge 289/2002, il Servizio sanitario nazionale ed i Comuni sono obbligati a garantire non solo le prestazioni domiciliari, ma anche i seguenti servizi:

1. i centri diurni indicati come «*prestazioni diagnostiche, terapeutiche e socio-riabilitative in regime semiresidenziale per disabili gravi*». Gli oneri sono a carico dell’Asl nella misura minima del 70%;

2. «*le prestazioni terapeutiche e socio-riabilitative in regime residenziale per disabili gravi*» (con retta a carico dell’Asl nel limite minimo del 70%). Se si tratta di «*disabili privi di sostegno familiare*» la quota minima a carico delle Asl è del 40%;

3. «*le prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per anziani non autosufficienti in regime semiresidenziale, ivi compresi interventi di sollievo*», con il versamento da parte delle Asl di almeno il 50% della retta totale;

4. «*le prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per anziani non autosufficienti in regime residenziale, ivi compresi interventi di sollievo*»; l’onere minimo previsto per l’Asl è del 50%.

Le quote restanti sono a carico dei soggetti assistiti e dei Comuni per la parte non coperta dagli utenti.

L’esigibilità delle succitate prestazioni è stata confermata anche dalle sentenze del Tribunale di Firenze n. 1154/2010, del Tar della Lombardia n. 784 e 785/2011 e del Tar della Toscana n. 694/2011.

Le norme sui Lea hanno riaffermato la gratuità delle prestazioni rivolte alle persone con problemi psichiatrici, stabilendo però che per le «*prestazioni terapeutiche e socio-riabilitative in strutture a bassa intensità assistenziale*» la quota a carico delle Asl è di almeno il 60% del costo totale.

Risolve le questioni relative ai contributi economici

La sentenza del Consiglio di Stato n. 1607/2011 ha stabilito che per le contribuzioni relative alle prestazioni socio-sanitarie fornite ai soggetti con handicap permanente grave e agli ultrasessantacinquenni non autosufficienti deve essere presa in considerazione esclusivamente la loro personale situazione economica, senza alcun onere per i congiunti conviventi o non conviventi, com’è previsto dall’articolo 25 della legge 328/2000 e dai decreti legislativi 109/1998 e 130/2000.

Pertanto, anche se non sono ancora stati approvati i Liveas (Livelli

essenziali delle prestazioni socio-assistenziali), gli enti erogatori (Asl e Comuni) non possono ritardare o negare le prestazioni previste dai Lea per nessun motivo, nemmeno con il pretesto della mancanza di sufficienti risorse economiche.

Concessione di pubblico servizio

Nei casi in cui le Asl ed i Comuni intendano istituire servizi residenziali e semiresidenziali per soggetti con handicap intellettuale grave o per anziani cronici non autosufficienti o per altri soggetti senza l'esborso di alcuna somma, detti enti possono utilizzare lo strumento della concessione di pubblico servizio consistente nell'individuazione, tramite apposita gara, di un concessionario al quale conferire per un certo numero di anni (30-50) la gestione della o delle strutture che lo stesso concessionario si impegna di costruire a sue spese sulla base delle richieste dell'amministrazione concedente. Quale contropartita il concessionario ripartisce gli oneri sostenuti sull'importo delle rette.

L'iniziativa, avviata dal Cisap (Consorzio intercomunale dei servizi alla persona) dei Comuni di Collegno e Grugliasco, è stata intrapresa recentemente dal Comune di Torino per la creazione di 650 posti letto per anziani cronici non autosufficienti. Avendo l'amministrazione comunale messo a disposizione i terreni per due fra le Rsa previste, ha incassato dal concessionario ben 1,5 milioni di euro.

Per quanto concerne la creazione di comunità alloggio (10 posti al massimo di cui 2 per le emergenze) per soggetti con handicap intellettuale grave, si ricorda che il 1° comma dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 "Norme per l'edilizia residenziale pubblica" stabilisce quanto segue: *«Le Regioni, nell'ambito delle disponibilità loro attribuite, possono riservare una quota non superiore al 15% dei fondi di edilizia agevolata e sovvenzionata per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali individuate, di volta in volta, dalle Regioni stesse. Per tali interventi i requisiti soggettivi e oggettivi sono stabiliti dalle Regioni, anche in deroga a quelli previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni».*

Pertanto le Regioni dovrebbero definire i criteri per la costruzione e assegnazione di appartamenti da destinare non solo a persone, ma anche a comunità alloggio per minori, persone con handicap, anziani, malati psichici, ecc.

Un altro utilizzo potrebbe riguardare le convivenze (ad esempio di due o più soggetti in difficoltà che decidono di vivere insieme con o senza il supporto dei servizi assistenziali).

Come ottenere l'attuazione dei diritti sanciti dai Lea

Com'è ovvio, per ottenere le prestazioni alle quali si ha il pieno ed immediato diritto esigibile ai sensi delle norme citate, occorre che la

richiesta sia non solo precisa, ma anche formulata in modo da essere sicuri che il responsabile dell'ente (non questo o quell'operatore) l'abbia ricevuta.

Pertanto occorre che le istanze riguardanti le prestazioni socio-sanitarie siano presentate con raccomandata A/R congiuntamente al Direttore generale dell'Asl e al Sindaco di residenza dell'interessato, precisando le prestazioni richieste e la data in cui se ne richiede l'attuazione.

È altresì necessario indicare con precisione i riferimenti normativi in base ai quali i responsabili sopra indicati devono intervenire.

Come per tutte le istanze presentate al settore pubblico, al fine di ottenere una risposta, occorre inserire quanto segue: *«Ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990, lo scrivente chiede una risposta scritta»*, aggiungendo, se del caso, *«nonché di conoscere il nominativo del funzionario incaricato dell'espletamento della presente richiesta»*.

La legge 241/1990 obbliga l'ente pubblico a fornire una risposta scritta. In caso contrario, preferibilmente dopo un sollecito scritto, si può presentare un esposto alla Procura della Repubblica per segnalare la violazione della legge in oggetto.

Priorità delle prestazioni domiciliari

Mentre per le prestazioni residenziali le vigenti norme sui Lea consentono agli utenti e a coloro che li rappresentano di ottenere l'attuazione dei loro diritti, per gli interventi domiciliari, vista la generica formulazione delle disposizioni nazionali, vi è la necessità che le Regioni e le Province autonome di Bolzano e Trento approvino leggi in cui siano precisati i necessari contenuti e le relative modalità di finanziamento.